

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (63)144

Vol. 1963/0034

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

COMMISSIONE

VI/COM(63) 144 def.

Bruxelles, 10 maggio 1963

Rapporto interinale sull'elaborazione di un inventario
degli aiuti nel campo agricolo

(presentato dalla Commissione al Consiglio)

VI/COM(63) 144 def.

RAPPORTO INTERINALE

ELABORAZIONE DI UN INVENTARIO DEGLI AIUTI NEL CAMPO AGRICOLO

1. Nel quadro del compito assegnatole, di vigilare cioè sull'instaurazione di un regime volto ad assicurare che la concorrenza non sia falsata nel Mercato comune, la Commissione, conformemente alla decisione del Consiglio del 28 giugno 1962 relativa alla procedura di esame dell'articolo 93 del Trattato, ha invitato gli Stati membri a fornirle, per quanto riguarda il settore agricolo, un inventario completo degli aiuti concessi dallo Stato, o mediante fondi statali, sotto qualsiasi forma:
 - a) entro il 31 luglio 1962 per gli aiuti relativi ai prodotti per i quali l'applicazione degli articoli 92/94 del Trattato è stata fissata al 30 luglio 1962 (in seguito denominati prima categoria di prodotti)
 - b) entro il 30 settembre 1962 per gli aiuti relativi agli altri prodotti agricoli per i quali i regolamenti dovrebbero entrare in vigore entro il 31 dicembre 1962 (in seguito denominati seconda categoria di prodotti)
 - c) entro il 31 dicembre 1962 per gli aiuti diversi da quelli di cui sopra e che sono concessi a favore della produzione o del commercio nell'agricoltura (in seguito denominati terza categoria di prodotti ed aiuti di carattere generale).
2. Dato che l'elaborazione degli inventari si limita agli aiuti concessi dagli Stati, o mediante fondi statali, che rientrano negli articoli 92-94 del Trattato, non si sono comprese negli inventari:
 - le tariffe preferenziali di cui all'articolo 80 del Trattato;
 - le restituzioni e gli interventi espressamente previsti nei regolamenti sull'agricoltura attualmente in vigore.

3. Inoltre, poiché quest'inventario comprende anche le misure di aiuto concesse dagli Stati membri alle esportazioni nei Paesi terzi, si deve tener presente che la Commissione ha iniziato, nel campo dei prodotti agricoli, la prima fase del compito assegnatole in virtù della decisione del Consiglio del 25 settembre 1962 relativa ad un programma d'azione in materia di politica commerciale comune, decisione che, in materia di uniformazione dei regimi d'importazione, incaricava la Commissione di effettuare una rilevazione dei regimi di aiuti alle esportazioni in vigore negli Stati membri.
4. Per assolvere il loro compito, i Servizi della Commissione hanno proceduto nel modo seguente:
 - a) per ciascuna categoria di aiuti sopraccitati, è stato inviato un questionario agli Stati membri allo scopo di ottenere la maggiore uniformità possibile nelle risposte;
 - b) tabelle sinottiche sono state redatte in base alle risposte ricevute dagli Stati membri per gli aiuti che rientrano nella prima e nella seconda categoria; per gli aiuti della terza categoria non è stata ancora redatta alcuna tabella poiché la Commissione non ha sinora ricevuto tutte le risposte;
 - c) successivamente, le suddette tabelle, per quanto riguarda la prima categoria di prodotti sono state esaminate, secondo la proposta fatta al Consiglio il 28 giugno 1962, nell'ambito dei relativi Comitati di Gestione al fine di:
 - completare e precisare i dati che figurano nelle tabelle sinottiche,
 - raccogliere pareri sulla compatibilità o l'incompatibilità degli aiuti con il Mercato comune e sulle opportune misure ai sensi dell'articolo 93 (1) del Trattato.

5. Contrariamente a quanto la Commissione si era proposta di fare, non è stato possibile presentare una relazione sulla situazione in materia di aiuti e sulle misure adottate dagli Stati membri e/o dalla Comunità in data precedente, dato che le risposte degli Stati membri sono state molto spesso ricevute dopo il termine previsto.

Oltre al considerevole ritardo con cui sono pervenute le risposte, si è verificato uno sfasamento negli esami nell'ambito dei Comitati di Gestione i quali, dovendo discutere vari problemi urgenti, non hanno sempre avuto la possibilità di dedicarsi ai problemi degli aiuti alle date proposte dai servizi della Commissione.

II. SITUAZIONE ATTUALE

La seguente esposizione e la valutazione provvisoria della situazione si fondano sulle prime risposte che la Commissione ha ricevuto fino ad oggi da parte dagli Stati membri, così come sui dibattiti che hanno avuto luogo nell'ambito dei Comitati di Gestione entro la fine del mese di marzo 1963. La Commissione non appena sarà in grado di procedere ad uno studio approfondito preciserà la sua attitudine a riguardo della compatibilità delle diverse misure d'aiuto con le disposizioni del Trattato.

A. Prima categoria di prodotti

1. Per il settore della carne suina ci si è limitati ai prodotti per i quali è entrato in applicazione il regolamento per il settore della carne suina (regolamento n. 20) cioè: gli animali vivi, le carcasse e semicarcasse (mezzene).

2. A seguito degli esami in seno ai Comitati di Gestione per la carne suina, uova e volatili si è riscontrato che non esiste aiuto volto ad influenzare direttamente il prezzo dei prodotti agricoli di cui trattasi. Gli unici aiuti registrati in alcuni Stati membri riguardano sovvenzioni all'infrastruttura, e cioè:

- sovvenzioni per la costruzione e l'ampliamento di impianti di vendita e di utilizzazione -
- sovvenzioni per il miglioramento delle condizioni igieniche dei porcili dipendenti da aziende agricole e
- sovvenzioni per la costruzione di pollai moderni.

.../...

Data l'esistenza negli altri Stati membri di meccanismi generali di aiuti che possono avere effetti comparabili, si è deciso, d'intesa con i rappresentanti degli Stati membri, nell'ambito del Comitato di Gestione, di esaminare i suddetti aiuti contemporaneamente alle diverse misure a sostegno dell'attività agricola nel suo insieme (terza categoria).

3. Nel settore degli ortofrutticoli esistono aiuti che vengono concessi ad uno od a certi prodotti, oppure al settore degli ortofrutticoli globalmente.

Dall'esame di tali aiuti nell'ambito del Comitato di Gestione "ortofrutticoli" è emerso quanto segue:

In Francia:

- a. E' concesso un aiuto sotto forma di rimborso parziale delle spese di trasporto per taluni prodotti all'interno del paese. Sembra derivarne una conclusione provvisoria in virtù della quale questo aiuto dovrebbe considerarsi incompatibile con le disposizioni del Trattato in materia di concorrenza e con le disposizioni dell'organizzazione del mercato degli ortofrutticoli. La delegazione francese ha fatto valere come giustificazione di questo aiuto l'esistenza di condizioni dissimili di concorrenza in materia di trasporto.
- b. Premi all'esportazione sono concessi agli esportatori che hanno firmato una convenzione con lo Stato o con un organismo parastatale. Tali premi vengono tuttavia concessi soltanto per i prodotti esportati in vari Paesi terzi. In occasione della discussione per tale aiuto si è posto il problema dell'armonizzazione degli aiuti degli Stati membri destinati alle esportazioni nei Paesi terzi e delle disposizioni aggiuntive in un regolamento da sottoporre al Consiglio dei Ministri.

- c. Esiste una compensazione relativa ai contratti di esportazioni fra gli esportatori da un lato e lo Stato o un organismo parastatale dall'altro in materia di garanzia o obbligo di esportazione di un certo tonnellaggio. I contratti, conclusi per tre anni, scadranno alla fine del 1963 ed al massimo al 30 aprile 1964. Non sembra quindi che questo aiuto debba formare ulteriormente oggetto di un esame.
- d. Viene rimborsata una parte dei costi per il trasporto delle pere e dei carciofi alle fabbriche di conserve. Si tratta, di fatto, di sussidi a dette fabbriche che devono a loro volta essere studiati nel quadro del regolamento n. 23, articolo 3, paragrafo 3. Si è deciso di approfondire questa questione in una prossima riunione.
- e. Un aiuto forfettario è concesso ai produttori di pere che abbiano spedito la loro merce alle fabbriche di conserva ed alle distillerie. Questo aiuto, volto ad ovviare ad una situazione eccezionale, è stato passato agli atti in quanto non sarà rinnovato.
- f. Un aiuto concesso in forza della convenzione per le esportazioni fra gli esportatori e lo Stato o un organismo parastatale, che riguarda in modo evidente i prodotti trasformati, sarà esaminato dal gruppo di esperti competenti per le conserve.
- g. Nel quadro di taluni accordi interprofessionali esiste, per certi prodotti, un intervento limitato all'istituzione di una tassa parafiscale interprofessionale. I fondi riscossi a livello della professione sono utilizzati con decisione del FORMA, d'intesa con l'interprofessione, allo scopo di instaurare un'organizzazione di mercato a carattere contrattuale. Questo meccanismo è allo studio specie per quanto riguarda l'applicabilità degli articoli 92-94.

Nel Belgio:

Viene concesso un premio all'esportazione delle uve. Sembra che questo premio debba considerarsi incompatibile con lo sviluppo del Mercato comune, sia quando viene concesso durante il periodo di commercializzazione dell'uva nell'ambito della Comunità, sia quando viene concesso fuori stagione. La progressiva abolizione di questo aiuto potrebbe essere eventualmente prevista secondo un ritmo che tenga conto della situazione particolare.

Nei Paesi Bassi:

Esiste un'organizzazione interprofessionale del mercato caratterizzata:

- a) dall'acquisto di compensazione sui mercati quando i prezzi di vendita scendono al di sotto di un prezzo minimo fissato;
- b) dall'obbligo di vendita "alle grida" di diritto pubblico (publiekrechtelijke veilplicht).

L'esame di tali disposizioni sotto il profilo dell'applicabilità degli articoli 92-94 del Trattato ha portato a concludere che non si tratta di aiuto ai sensi dell'articolo 92 del Trattato.

Oltre a questi aiuti, esistono, nel settore degli ortofrutticoli, aiuti che si riferiscono sostanzialmente a tutto il settore, ad es.:

- sovvenzioni per la costruzione e il miglioramento degli impianti di produzione, di trasformazione e di commercializzazione;
- aiuti per la pubblicità e la propaganda.

Questi aiuti verranno esaminati in occasione di una prossima riunione del Comitato di Gestione "ortofrutticoli".

4. Per quanto riguarda il settore dei cereali, la Commissione deve esaminare, nel merito, due aiuti:

- l'aiuto per le semine di grano duro in Francia e
- l'aiuto per l'orzo da birra nel Belgio.

Nell'ambito del Comitato di Gestione "cereali" si è discusso se, date le disposizioni speciali riguardanti l'applicazione delle regole di concorrenza quali sono state fissate nel regolamento n. 19 (cereali), tali aiuti possano considerarsi compatibili o no.

Alcune delegazioni hanno chiesto di discutere nuovamente il problema per l'aiuto alle semine di grano duro in una prossima riunione del Comitato di Gestione. Da questa riserva possiamo giungere provvisoriamente alla conclusione che tale aiuto potrebbe considerarsi compatibile con il mercato comune dei cereali.

Quanto all'aiuto per l'orzo da birra nel Belgio, mancano ancora elementi sufficienti per poter pronunciarsi definitivamente su tale problema. Si va tuttavia affermando l'impressione che questo aiuto dovrebbe essere dichiarato incompatibile con il mercato comune dei cereali.

Altri aiuti nel campo dei cereali, in quanto di carattere generale, saranno esaminati, di comune accordo con i rappresentanti degli Stati membri, nell'ambito del Comitato di Gestione, contemporaneamente al complesso delle misure a favore dell'attività agricola nel suo insieme.

B.. Seconda categoria di prodotti

Per i prodotti della seconda categoria, cioè: i prodotti lattiero caseari, lo zucchero, la carne bovina, il riso e le materie grasse, è stata redatta una tabella sinottica degli aiuti esistenti per procedere all'esame con gli Stati membri, secondo quanto previsto dall'articolo 93, paragrafo 1, la frase.

Dato che non esiste ancora un Comitato di Gestione per tali prodotti, gli aiuti segnalati saranno esaminati nelle prossime settimane nell'ambito dei gruppi di esperti governativi. E' stata già data precedenza a taluni casi sull'importanza dei quali si è richiamata l'attenzione della Commissione fra cui i problemi degli aiuti all'esportazione del formaggio a pasta dura in uno degli Stati membri.

C . Terza categoria di prodotti ed aiuti di carattere generale

Non appena disponibili le risposte degli Stati membri sulla terza categoria di aiuti - vale a dire gli aiuti ai prodotti non previsti nella prima e nella seconda categoria e gli aiuti di carattere generale - esse saranno a loro volta esaminate nell'ambito dei gruppi di esperti governativi.

III. QUADRO GENERALE DI TUTTI GLI AIUTI ESISTENTI

1. Non appena i servizi della Commissione avranno ricevuto le risposte sulla suddetta terza categoria di aiuti, verrà elaborata una relazione dettagliata sulla situazione nel campo degli aiuti e sulle misure prese dagli Stati membri e/o dalla Comunità.
 2. Qualora i problemi che si pongono nell'esame degli aiuti di cui sopra superino l'ambito di competenza dei Comitati di Gestione, essi formeranno oggetto di discussioni in seno ai gruppi di rappresentanti degli Stati membri.
-